REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPITOLO I:
NORME GENERALI

Art. 1

Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione o in appalto, il servizio raccolta rifiuti.
In caso di consorziamento è preso in considerazione anche il regolamento consortile.

Art. 2

Modo di raccolta

La raccolta avviene nei singoli depositi ubicati nelle diverse frazioni del Comune, ed in appositi contenitori secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 3

Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

Art. 4

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 24 del presente Regolamento ed ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e a spese di chi li produce, conformemente all'eventuale legislazione ed alle disposizioni in materia.

Art. 5

Estensione territoriale

Il servizio viene svolto entro il comprensorio comunale e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

CAPITOLO II:
GENERE DEI RIFIUTI E MODO E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

a) <u>Rifiuti domestici</u>

Art. 6

Definizione

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali ed in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, speciali o riciclabili.

Art. 7

Modalità di consegna

I rifiuti devono essere consegnati negli appositi sacchi aventi capacità da 17 a 110 litri.
I sacchi devono essere chiusi e depositati in modo ordinato per non provocare

disturbo al decoro pubblico.
Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'arti. 32 del presente Regolamento.
Il Municipio ha la facoltà di apportare in ogni tempo eventuali modifiche – secondo l'opportunità e la necessità – alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8

Contenitori

Nel Comune sono esposti contenitori in metallo o plastica di diverso genere che l'utente deve utilizzare per la raccolta separata dei rifiuti.
L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali.
I detentori di contenitori privati sono tenuti ad esporli per la regolare vuotatura senza intralciare il traffico e a provvedere alla loro pulizia.

Art 9

Giorni ed orari di raccolta

I giorni e gli orari di raccolta sono fissati dal Consorzio Raccolta Rifiuti di Vallemaggia, il quale provvede ad allestire annualmente un apposito calendario, il quale viene distribuito all'utenza.

b) <u>Rifiuti ingombranti</u>

Art. 10

Definizione

Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.
Essi non devono oltrepassare il peso unitario di kg. 80 e devono poter essere facilmente caricati a mano.
Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati.

Art. 11

Modalità di consegna

I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine, legati o contenuti in cassette.
Gli stessi devono venire depositati nelle aree riservate a tale scopo il giorno che precede la raccolta, secondo le indicazioni contenute nel calendario che sarà distribuito annualmente, come all'art. 9 del presente Regolamento.

c) <u>Vetro</u>

Art. 12

Definizione

Per la raccolta del vetro il Comune ha predisposto nelle diverse frazioni gli appositi contenitori.
La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi e vasi vuoti avviene senza separazione per colore.
Tutti i corpi estranei quali: capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc. devono essere tolti.

Art. 13

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

Il deposito dovrà avvenire senza recare disturbo al vicinato, in particolare è vietato il deposito tra le 20.00 e le 08.00.

Art. 14

Divieto

E' assolutamente vietato il deposito di vetro sopra o ai lati degli appositi contenitori

d) <u>Oli</u>

Art. 15

Definizione

Il Municipio ed il Consorzio Raccolta Rifiuti di Vallemaggia procedono all'emissione di speciali disposizioni per regolare la raccolta degli oli usati, le quali verranno distribuite annualmente a tutti i fuochi.
La raccolta degli oli viene suddivisa come segue:
1) oli minerali (oli lubrificanti e da motore)
2) oli vegetali (oli e grassi da cucina)
E' vietato mescolare i due tipi di olio.

e) <u>Batterie</u>

Art. 16

Definizione

La raccolta delle batterie, escluse quelle degli autoveicoli e delle motociclette, avviene negli appositi contenitori, ubicati nelle diverse frazioni come alle disposizioni del Municipio.

f) <u>Alluminio</u>

Art. 17

Definizione

La raccolta dell'alluminio avviene tramite gli appositi contenitori ubicati nelle diverse frazioni del Comune.

g) <u>Carta e cartoni</u>

Art. 18

Definizione

Il servizio comprende la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche dai negozi e dagli uffici.

Art. 19

Modalità di consegna

La carta deve essere depositata negli appositi locali, designati dal Municipio.
La stessa deve essere legata in pacchi i modo solido, oppure posta in recipienti di cartone, pure solidamente legati.
Gli imballi di carta devono essere deposti ordinatamente all'interno dei locali al punto 1.
E' vietato il deposito di carta sciolta.

h) <u>Scarti vegetali</u>

Art. 20

Definizione

Si intendono tutti gli scarti provenienti dalla cucina, dall'orto e dal giardino.
In caso di necessità, il Municipio organizzerà un'area di deposito degli scarti vegetali.

Ogni famiglia ha comunque il dovere di provvedere al compostaggio degli scarti vegetali, utilizzando eventualmente parte del proprio giardino o terreno idoneo di sua proprietà. Per casi speciali, il Municipio darà le necessarie disposizioni.

i) <u>Materiale "PET"</u>

Art. 21

Definizione

Il Municipio procederà alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle bottiglie e altro in materiale "PET".

f.) <u>Metalli</u>

Art. 22

Definizione

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio, devono essere consegnati con la raccolta rifiuti ingombranti

<u>m)</u> <u>Scatolame</u>

Art. 23

Definizione

La raccolta dello scatolame avviene tramite gli appositi contenitori ubicati nelle diverse frazioni del Comune.
Le scatole devono venire risciacquate e private di ogni altro corpo estraneo.

CAPITOLO III:
RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 24

Definizione

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che perle loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie e precedentemente trattate:

a) residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
b) materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, residui di coloranti, vernici e solventi;
c) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
d) fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
e) liquidi e fanghi di ogni genere;
f) gomme e pneumatici usati;
g) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
h) residui di bagni di sviluppo fotografico;
i) residui di bagni galvanici e zincatura;
j) soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
k) emulsioni bituminose;
l) pelli, interiora, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
m) carcasse di animali;
n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patogeni;
o) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
p) lampade al mercurio e al neon;

q) batterie di motociclette e di autovetture;
r) medicamenti scaduti;
s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
t) materiali di scavo e di demolizione;
u) carboni, scorie di carboni, tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta separata.

Art. 25

Modalità di consegna

[1]Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
[2]I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
[3]Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.
[4]Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e degli pneumatici usati.
[5]I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
[6]Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati ai centri di raccolta regionali.
[7]I vestiti usati devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli
Per quanto indicato ai punti da 1 a 7 attenersi inoltre alle disposizioni del Municipio o del Consorzio Raccolta Rifiuti di Vallemaggia.

CAPITOLO IV:
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26

Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere (come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari) sui terreni pubblici e privati è vietato.
E' inoltre vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sul terreno rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 27

Fuochi all'aperto

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata, per esigenze di natura sanitaria, ecologica e agricola. Deroghe possono essere concesse dal Municipio riservati i disposti dell'art. 3 del DE.
E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 28

Materiale di scavo o demolizione

Il materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni deve essere depositato nelle zone designate dal Municipio quale discariche temporanee autorizzate.
In queste discariche è severamente vietato l'abbandono di ogni altro genere di rifiuto.

Art. 29

Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati, perché non conformi alle norme del presente Regolamento o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 20.00 del giorno successivo da coloro che li hanno esposti.

CAPITOLO V:
TARIFFE

Art. 30

Definizione della tassa

La tassa è annuale ed è incassata dal Municipio, che ne definisce l'importo nel limite delle tariffe previste nel presente regolamento e le modalità d'incasso, per il tramite della relativa ordinanza.
Per i locatari di case o appartamenti di vacanza la tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile.

Art. 31

Tariffe annue

[1]Il Municipio preleva le seguenti tasse di raccolta e di eliminazione dei rifiuti:

	Minimo:	**Massimo:**
A – UTENTI persone fisiche		
A1 singoli	Fr. 80.00	Fr. 120.00
A2 due persone e oltre	Fr. 120.00	Fr. 180.00
B – UTENTI persone giuridiche		
B1 Ditte < 5 dipendenti	Fr. 300.00	Fr. 450.00
B2 Ditte > 5 dipendenti	Fr. 400.00	Fr. 600.00
B3 Commerci, uffici 1-2 dipendenti	Fr. 200.00	Fr. 300.00
B4 Negozi alimentari	Fr. 300.00	Fr. 450.00
B5 Ristoranti	Fr. 250.00	Fr. 375.00
B6 Ristoranti con alloggio, pensioni, ostelli	Fr. 300.00	Fr. 600.00
C – CASE/APPARTAMENTI affittati a terzi		
C1 posti letto da 1 a 4	Fr. 80.00	Fr. 120.00
C2 posti letto > 5	Fr. 120.00	Fr. 180.00

[2]Per il deposito di materiale di scavo e proveniente da demolizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento è prelevata una tassa ogni mc di materiale depositato.

	Minimo	Massimo
D – DISCARICHE COMUNALI Materiali inerti da scavi e demolizioni	Fr./mc 3.00	Fr. 8.00

[3]La fattura del Comune è parificata ad un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 LEF.
[4]Contro la decisione di assoggettamento ed il calcolo della bolletta è data facoltà d'inoltrare reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di ricezione. Contro la successiva decisione è data facoltà di inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.
[5]Qualora un assoggettato appartenente ad un'economia domestica primaria dovesse lasciare il Comune o ivi domiciliarsi nel corso dell'anno, la tassa rifiuti sarà calcolata tenendo conto dei mesi imponibili (pro-rata).
[6]Le tasse dovute dagli inquilini di case e appartamenti saranno inviate ai proprietari degli stabili i quali sono responsabili del loro pagamento.

CAPITOLO VI:
PENALITÀ E RICORSI

Art. 32

Multa

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate è passibile di multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.- a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale del 30.06.1987.
Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VII:
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato qualsiasi precedente disposizione comunale ad esso incompatibile.

Art. 34

Norme

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica.

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2005 previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e ratifica del Consiglio di Stato.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Michele Rotanzi

Il Segretario:
Bruno Giovanettina

Approvato dal Consiglio Comunale di Lavizzara in data 26 novembre 2004 e dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 17 gennaio 2005 (inc. no. 195 RE 8420).